

Protocollo d'intesa per la Costituzione del Coordinamento Cittadino Contro la violenza alle donne

Art. 1 DEFINIZIONE

Per volontà del Comune di Torino si costituisce il "Coordinamento Cittadino contro la violenza alle donne", in seguito definito Coordinamento, composto dall'Amministrazione Comunale, dagli Enti che operano sul territorio cittadino, quali ASL, Associazioni ed Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto, assistenza alle donne.

Art. 2 FINALITA'

Il Coordinamento si prefigge di costituire una "rete" tra i vari enti ed associazioni interessate al fine di creare una sinergia tra gli stessi con lo scopo di sviluppare la conoscenza del fenomeno, di armonizzare le varie metodologie d'intervento nel rispetto delle naturali vocazioni di ciascun ente partecipante.

Art. 3 ATTIVITA'

Gli enti e le associazioni aderenti al coordinamento s'impegnano:

1. Ad individuare un referente di ciascuno per la rete;
2. A fornire alla rete le informazioni del proprio servizio ed a comunicare i successivi aggiornamenti;
3. A dare ampia informazione agli altri punti della rete sulle modalità d'accesso dei propri servizi;
4. Ad individuare le modalità d'informazione rivolte alla rete;
5. Ad intraprendere un confronto permanente attraverso percorsi formativi e/o seminariali con il fine di sviluppare la conoscenza reciproca e le metodologie d'iterazione;
6. Ad analizzare le necessità che la rete dovrebbe colmare ed ad individuare le soluzioni operative;
7. Ad accordarsi sulle modalità d'interazione nell'affrontare le problematiche delle utenti.

La città di Torino s'impegna:

1. A raccogliere le proposte provenienti dalla rete o dai suoi singoli punti ed a collaborare nell'individuazione degli strumenti e dei canali utili a realizzarle;
2. Ad offrire ai nodi della rete un punto di riferimento telefonico per l'invio di comunicazioni presso l'Ufficio Politiche di Genere;
3. Ad offrire uno spazio sul web comunale a disposizione della rete;
4. Ad inviare periodicamente un aggiornamento sulle informazioni ricevute dalle organizzazioni;
5. A stampare materiale informativo rivolto alla cittadinanza relativo alle modalità d'utilizzo della rete;
6. A sostenere in compartecipazione le attività di formazione.

Art. 4 COMPOSIZIONE

Possono far parte del Coordinamento oltre ai Servizi dell'Amministrazione Comunale tutti gli Enti e le Associazioni che operano nello specifico campo sociale oggetto del presente atto con provvedimenti amministrativi, strutture ed iniziative specifiche.

Art. 5
COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Coordinamento è costituito dall'Assessore e all'Integrazione Urbana, quale rappresentante del Comune di Torino, e da un rappresentante per ogni altro Ente e/o Associazione.

In sede di prima convocazione verrà designato il Presidente che svolgerà le funzioni per l'anno 2000.

Entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni anno dovrà essere convocata la riunione del Coordinamento, nella quale dovrà essere designato, secondo le modalità di voto di cui al punto 7, il Presidente per l'annualità successiva.

E' compito del presidente convocare con ordine del giorno e presiedere le riunioni del Coordinamento; raccogliere le proposte provenienti dalle istituzioni pubbliche e private; raccogliere le decisioni da adottare dal Coordinamento; raccogliere eventuali nuove adesioni; chiedere finanziamenti.

Segretario del Coordinamento è un funzionario del Comune.

E' compito del segretario redigere i verbali delle riunioni e delle attività del Coordinamento; espletare tutte le procedure relative all'attività di segreteria a livello amministrativo, giuridico e contabile.

Art. 6
RIUNIONI

Le riunioni hanno luogo su convocazione scritta del presidente presso la sede dell'Assessore al Decentramento e all'Integrazione Urbana.

Art. 7
DECISIONI

Le decisioni del Coordinamento vengono adottate con la maggioranza espressa da metà più uno dei presenti.

Art. 8
NUOVE ADESIONI

Qualsiasi Ente, Istituzione, Associazione che risponde ai requisiti di cui all'art.1 e 4 può chiedere di far parte del Coordinamento tramite domanda indirizzata all'Amministrazione Comunale.

Art. 9
RECESSO ED ESCLUSIONE DAL COORDINAMENTO

Ogni partecipazione ha la facoltà di ritirarsi dal Coordinamento in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al Comune coordinatore; è facoltà del Coordinamento escludere un partecipante, qualora vengano meno i requisiti d'accesso di cui all'art. 1 e 4.

Art. 10

Il Coordinamento s'impegna a rapportarsi ed a coinvolgere l'Amministrazione Provinciale e la Regione.

Art. 11
DURATA

Il presente protocollo avrà durata fino all'anno 2002 ... e potrà essere rinnovato o risolto in qualsiasi momento.